PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 4

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 a Tuscania, nei comuni dell'Alto Lazio e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini comunali, di strade e piazze comunali, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attivita' commerciali, artigiane e professionali, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonche' a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli;

l) al pagamento delle indennita' per le necessarie espropriazioni. La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti. Le opere di ripristino previste dalle lettere a) ed e) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it